

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

DEBITI VERSO LO STATO

Allegato n.1

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1/1/1997	al 31/12/1997	
SOMME DA VERSARE:			
- ai sensi dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (contribuzioni ex ONPI)	363.189.000	355.718.000	-7.471.000
- ai sensi dell'art.69, lett.b), della legge n.833/1978 - per prestazioni terapeutiche e della prevenzione e cura dell'invalidita' (art.10 della legge n.887/1984)	151.186.000	151.186.000	0
TOTALE.....	514.375.000	506.904.000	-7.471.000

DEBITI VERSO ALTRI ENTI

Allegato n.2

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1/1/1997	al 31/12/1997	
CONTRIBUZIONI DA VERSARE:			
- agli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale.....	1.979.905.000	3.450.965.000	1.471.060.000
- all'Istituto Italiano di Medicina Sociale.....	-	-	0
TOTALE.....	1.979.905.000	3.450.965.000	1.471.060.000

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

Allegato n.3

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	ORIGINARIO (1)	AGGIORNATO (2)	ACCERTATI nel 1997 (3)	meno: RATEO al 31/12/1996 (4)	più: RATEO al 31/12/1997 (5)	DATO ECONOMICO (3-4+5) (6)
CONTRIBUTI ORDINARI	924.440.000.000	1.332.582.473.000	1.488.237.423.381	243.772.527.000	164.699.715.000	1.409.164.611.381
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART. 9 BIS, DELLA LEGGE N. 166/1991	13.500.000.000	13.400.190.000	16.516.709.080	3.636.810.000	1.803.186.000	14.683.085.080
CONTRIBUTO 15% ART.1 C.194 L.662/96.....	-	-	47.747.871.000	-	-	47.747.871.000
TOTALE.....	937.940.000.000	1.345.982.663.000	1.552.502.003.461	247.409.337.000	166.502.901.000	1.471.595.567.461
VALORI ATTUALI DEI MAGGIORI ONERI PER I PENSIONAMENTI ANTICIPATI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO.....	4.200.000.000	12.000.000.000	13.435.250.380	-	-	13.435.250.380
VALORI PER RISERVE MATEMATICHE ART.5 L.58/92.....	857.000.000.000	585.000.000.000	561.403.230.940	-	-	561.403.230.940
TOTALE COMPLESSIVO	1.799.140.000.000	1.942.982.663.000	2.127.340.484.781	247.409.337.000	166.502.901.000	2.046.434.048.781

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

Allegato n. 4

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
CONTRIBUTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI:			
– Contributi ordinari	1.100.000.000	2.500.000.000	3.980.492.797
VALORI DI RISCATTO:			
– di cui all'art. 10, legge n. 1450/1956 e artt.14 – 15 – 16, legge n.672/1973	1.030.000.000	1.500.000.000	2.858.590.146
– di cui all'art. 2 della legge n. 29/1979	900.000.000	330.000.000	659.301.979
TOTALE.....	3.030.000.000	4.330.000.000	7.498.384.922
PROVENTI PER DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE.....	–	–	111.091.875
TOTALE COMPLESSIVO.....	3.030.000.000	4.330.000.000	7.609.476.797

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Allegato n. 5

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	ORIGINARIO (1)	AGGIORNATO (2)	ACCERTATI nel 1997 (3)	meno: RATEO al 31/12/1996 (4)	più: RATEO al 31/12/1997 (5)	DATO ECONOMICO (3-4+5) (6)
Rate di pensione.....	1.471.313.000.000	1.572.348.962.000	1.602.326.244.663	23.703.038.000	19.027.938.000	1.597.651.144.663
Assegni per il nucleo familiare.....			1.246.426.595	-	-	1.246.426.595
meno: Maggiorazioni agli ex combattenti - art. 6, legge n. 140/1985 e successive.....	1.800.000.000	2.150.000.000	1.603.572.671.258 2.319.208.475	23.703.038.000 -	19.027.938.000 -	1.598.897.571.258 2.319.208.475
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	1.469.513.000.000	1.570.198.962.000	1.601.253.462.783	23.703.038.000	19.027.938.000	1.596.578.362.783
Indennità una tantum per sopravvenuto matrimonio - art.23, legge n.1450/1956.....	-	-		-	-	0
TOTALE.....sub.a).....	1.469.513.000.000	1.570.198.962.000	1.601.253.462.783	23.703.038.000	19.027.938.000	1.596.578.362.783
ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA' - prestazioni economiche ed accessorie - art.1, legge n.98/1982.....	208.000.000	129.000.000	72.642.932	-	-	72.642.932
TOTALE GENERALE.....	1.469.721.000.000	1.570.327.962.000	1.601.326.105.715	23.703.038.000	19.027.938.000	1.596.651.005.715

TRASFERIMENTI PASSIVI

Allegato n.6

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
ALLO STATO:			
- somme già destinate al soppresso ONPI - art.12,commi 3 e 4,legge n.55/1958 e art.1 duodecis, legge n.641/1978.....	2.746.000.000	4.209.000.000	4.580.927.000
AD ALTRI ENTI:			
- contribuzioni a favore degli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale.....	1.976.000.000	3.171.000.000	3.450.965.000
- contribuzioni a favore dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale.....	14.000.000	23.500.000	25.617.000
TOTALE.....	1.990.000.000	3.194.500.000	3.476.582.000
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
- valori di copertura assicurativa.....	-	700.000.000	703.417.998
TOTALE COMPLESSIVO	4.736.000.000	8.103.500.000	8.760.926.998

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1997 il Fondo di previdenza telefonici, e' stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo nonché dal decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo telefonici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Hanno trovato attuazione, in particolare, del predetto decreto:

- l'art. 1 il quale, nel dettare il nuovo assetto contributivo, ha stabilito che a decorrere dall'1.1.1997 per tutto il personale iscritto al Fondo "Telefonici" la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335;

- l'articolo 1, comma 2 e 3, ha disposto la differenziazione del regime contributivo di coloro che risultavano iscritti al Fondo al 31.12.1995 da quello destinato invece agli iscritti successivamente a tale data per i quali il contributo al Fondo è dovuto in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nella assicurazione generale obbligatoria a far tempo dalle retribuzioni corrisposte per il mese di febbraio 1997, mentre per il personale iscritto alla data del 31.12.1995 a partire dal 1° gennaio 1997 l'aliquota contributiva è stata fissata al 26,43% e dal 1° gennaio 1998 al 27,63% con un graduale aumento sino a raggiungere dal 1.1.2002 quella stabilita per l'AGO; l'aumento graduale dell'aliquota contributiva è stato modificato dall'art.59, comma 17, della citata legge n.449/97 che ha stabilito il completo allineamento, sempre a partire dal 1° gennaio 1998, all'aliquota vigente presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nella misura del 32,70%;

- l'articolo 1, comma 6, dispone l'adozione, anche per quanto attiene il versamento della contribuzione, delle modalità, termini e periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pertanto, sempre a decorrere dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 1997, il versamento dei contributi ha cadenza mensile anziché trimestrale.

- l'art. 2, comma 1, il quale ha disciplinato il regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza telefonici che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi.

Per tali soggetti e' stato applicato il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

- l'articolo 2, comma 2 il quale ha disposto che per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione è determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995.

La pensione, pertanto, è stata calcolata con il sistema retributivo per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi;

- l'articolo 2, comma 3, il quale ha stabilito che per il calcolo della pensione con il sistema retributivo la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1° gennaio 1997 quale retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1996, è stata presa a base quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo;

- l'articolo 3, comma 1, il quale, in armonia con quanto previsto dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, ha elevato l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo Telefonici per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, a 40 anni;

- l'articolo 3, comma 2, il quale ha stabilito che l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può, in ogni caso, superare il più favorevole tra i seguenti parametri:

a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligato-

ria per i lavoratori dipendenti;

b) 90% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/1995;

- l'articolo 3, comma 3, il quale ha previsto che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato le opzioni di cui trattasi il trattamento pensionistico non ha superato, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto n. 503, l'importo della retribuzione pensionabile.

A motivo dell'elevazione dell'anzianità contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407/1990 ha operato soltanto per le anzianità contributive maturate oltre i 40 anni.

Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 407/1990 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 658 e abbiano prestato ancora la propria attività lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, sono stati attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianità massima prevista dalla previgente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 658, mentre per la valutazione della anzianità contributiva maturata successivamente si è tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 3.

Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del decreto n. 658 hanno beneficiato della legge n. 407/1990, qualora non abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva dei 40 anni, hanno diritto all'applicazione della legge n. 54/1982 fino al conseguimento dei 40 anni di contribuzione;

- l'articolo 3, comma 4, il quale ha esteso agli iscritti al Fondo Telefonici, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto n. 503;

- l'articolo 3, comma 7, a stregua del quale la quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'articolo 1, commi 6, 7 della legge n. 335/1995 ivi compresa l'applicazione dell'aliquota di computo del 33 per cento;

- l'articolo 3, comma 8 il quale ha abrogato:

a) l'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che prevedeva per gli assicurati del Fondo la liquidazione di un trattamento minimo maggiorato di f. 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo.

Pertanto, per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo è pari al trattamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 1997 in poi, il comma 3 dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, concernente la diminuzione dell'importo della pensione di anzianità in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile e l'aumento nella stessa misura per ogni anno di contribuzione oltre i 36;

c) il comma 4 dell'art. 10 della predetta legge n. 672/1973, secondo cui agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età maturata alla data del pensionamento;

- l'art. 3, comma 9, il quale ha abrogato a decorrere dal sesto mese successivo alla data della entrata in vigore del decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'Azienda, l'art. 16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 e l'art. 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che stabilivano che per il conseguimento del diritto a pensione e per il calcolo della relativa misura, la frazione dell'ultimo anno non veniva valutata se inferiore a sei mesi ed 1 giorno e valutata invece nella misura di un anno se superiore a sei mesi.

In concreto, il comma 9 del citato art. 3 ha abrogato la previgente disciplina dal 1° luglio 1997 per coloro che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni accettata dall'Azienda;

- l'art. 3, comma 10 il quale ha confermato la possibilità, per i lavoratori iscritti al Fondo antecedentemente alla data del 1° gennaio 1996, di liquidare la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, e successive modificazioni, per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Per quanto concerne l'età alla quale fare riferimento per la determinazione dell'anticipo di quattro anni della pensione di cui trattasi deve aver si riguardo al limite di età vigente per la generalità dei soggetti al momento della richiesta del pensionamento anticipato;

- l'art. 4, comma 1, il quale dispone:

a) con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (8 gennaio 1997), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità e inabilità.

La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) l'applicazione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Le anzidette disposizioni hanno trovato applicazione per le prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi in relazione a domande presentate successivamente all'8.1.1997; qualora le domande siano state presentate entro la predetta data dell'8 gennaio 1997, la prestazione è stata liquidata in base alla normativa previgente;

c) l'applicazione agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 che stabilisce l'incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita

vitalizia attribuita per lo stesso evento a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- l'art. 4, comma 2, il quale ha previsto che i lavoratori titolari dell'assegno ordinario di invalidità possono continuare, al pari degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria attività lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

- l'art. 4, comma 3, il quale ha abrogato espressamente l'articolo 16, comma 2 e l'articolo 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che hanno disciplinato l'invalidità per gli iscritti al Fondo Telefonici fino all'entrata in vigore del decreto n. 658;

- l'art. 5 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'ammontare della riserva di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 24 ottobre 1973, n. 672, è in ogni anno stabilita in due annualità delle pensioni in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente;

- l'art. 6 il quale ha disposto che, per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto, trovano applicazione alle pensioni del Fondo, successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni proprie dell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le stesse potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purchè la stessa sia effettivamente dovuta.

Si richiama altresì l'art. 1, comma 189, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997, il quale ha stabilito che le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, hanno continuato ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. La